



## COMUNE DI BADIA POLESINE

Piazza Vittorio Emanuele II, 279 – CAP 45021 – Tel. 0425-53671 – Fax 0425-53678  
PROVINCIA DI ROVIGO

Reg. 66

### ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI E ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA

#### IL SINDACO

VISTA la nota della RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale di Verona, prot. RFI.-DPR- DTP\_VRA0011\P\2018\0003769 del 18.07.2018 assunto agli atti del Comune di Badia Polesine con prot. n.13458 del 18.7.2018, avente ad oggetto “*Richiesta Ordinanza Sindacale permanente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria*”, con la quale si chiede al Sindaco di emettere un'ordinanza **permanente** con imposizione di obbligo nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

VISTO l'art. 52 del DPR n.753 dell'11.07.1980 che recita:

“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”;

VISTO l'art. n.55 del DPR n.753 dell'11.07.1980 che recita:

“ I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”;

PRESO ATTO dei gravi effetti che la caduta di vegetazione, presente su aree non Rete Ferroviaria Italiana adiacenti a linee ferroviarie, ha avuto sul servizio ferroviario in occasione di eccezionali eventi atmosferici anche in passato;

CONSIDERATO che il periodo estivo è caratterizzato da fenomeni meteorologici improvvisi, imprevisti e di notevole entità, con conseguenti abbattimenti di alberi e/o ramaglie;

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede stradale, ivi comprese le proprietà di questa Amministrazione Comunale, relativamente alle disposizioni sopra citate;

DEDOTTA l'impossibilità di procedere a singole notifiche del presente atto sia per il numero di destinatari sia per la difficoltà di identificarli direttamente, per cui si procede ai sensi dell'art.150 del Codice di Procedura Civile;

DATO ATTO che tali interventi sono urgenti ed indifferibili e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità per i motivi sopra esposti;

VISTO l'art.54 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 52 e 55 del DPR 753/80;

VISTA la L. n.689/81 e successive modificazioni;

## ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Badia Polesine, ciascuno per la particella catastale di propria competenza di provvedere costantemente:

1. al taglio di rami, degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine e che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico servizio ferroviario;
2. rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di fenomeni atmosferici o per qualsiasi altra causa;
3. adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti con i propri fondi, così come previsto dagli artt.52 e 55 del DPR 753/80;

## DISPONE

Che la presente venga:

1. pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune;
2. trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
3. trasmessa in copia a RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale Produzione - Verona;
4. trasmessa in copia alla Prefettura di Rovigo;
5. divulgata mediante gli organi di stampa e informazione;
- 6.
7. divulgata mediante affissione nei punti informativi del Comune di Badia Polesine, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

## RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art.32 L.689/81) e del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Data, 23.07.2018



IL SINDACO  
Giovanni Rossi